

LA SETTIMANA IN BREVE

02	Notizie
	BILANCIO
02	BILANCIO D'ESERCIZIO - Bilancio abbreviato
03	BILANCIO D'ESERCIZIO - Dichiarazione non finanziaria
	FISCALE
04	IMPOSTE DIRETTE - IRES - Consolidato - Nazionale
05	DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE - Semplificazioni
	AGEVOLAZIONI
06	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno
08	AGEVOLAZIONI FISCALI - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali
	LAVORO
09	PREVIDENZA
	INTERNAZIONALE
10	MONITORAGGIO FISCALE
13	Leggi In evidenza

BILANCIO D'ESERCIZIO

Bilancio abbreviato - Bilancio abbreviato e bilancio delle micro imprese - Obbligo di redazione del bilancio consolidato - Incremento dei limiti dimensionali - Recepimento della direttiva 2023/2775/UE - Novità del DLgs. 125/2024

L'art. [16](#) del DLgs. 6.9.2024 n. 125 (pubblicato sulla G.U. 10.9.2024 n. 212) ha incrementato i limiti dimensionali per:

- la redazione del bilancio d'esercizio in forma abbreviata e micro;
- l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato.

L'adeguamento è conseguenza dell'attuazione della direttiva delegata 2023/2775/UE del 17.10.2023, che ha modificato l'art. 3 della direttiva 2013/34/UE, intervenendo sulle soglie per la classificazione, in categorie dimensionali, delle imprese e dei gruppi di imprese, in modo tale da tenere conto dell'inflazione registrata negli ultimi anni.

In linea con la direttiva comunitaria, l'incremento è previsto nella misura del 25% e riguarda i limiti dimensionali relativi all'attivo dello Stato patrimoniale e ai ricavi, mentre risulta escluso il limite relativo al numero dei dipendenti.

L'intervento determina l'estensione del numero di soggetti che possono fruire delle semplificazioni nella redazione del bilancio d'esercizio, nonché dei soggetti che sono esonerati dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato.

Bilancio abbreviato

L'art. [16](#) co. 1 lett. a) del DLgs. 125/2024 ha modificato l'art. [2435-bis](#) co. 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 5.500.000 euro (ove in precedenza il limite era 4.400.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 11.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 8.800.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

Bilancio delle micro imprese

L'art. [16](#) co. 1 lett. b) del DLgs. 125/2024 ha modificato l'art. [2435-ter](#) co. 1 c.c., stabilendo che le società che non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che possono redigere il bilancio in forma abbreviata sono considerate micro imprese (cui è dedicato lo specifico regime semplificato per la redazione del bilancio) quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: 220.000 euro (ove in precedenza il limite era 175.000 euro);
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 440.000 euro (ove in precedenza il limite era 350.000 euro);
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Bilancio consolidato

L'art. [16](#) co. 2 lett. a) n. 1) del DLgs. 125/2024 ha modificato l'art. [27](#) co. 1 del DLgs. 127/91, stabilendo che non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: 25.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era

20.000.000 di euro);

- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: 50.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era

40.000.000 di euro);

- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

Non è stato, invece, modificato l'[art. 27](#) co. 1-*bis* del DLgs. 127/91, ai sensi del quale la verifica del superamento dei limiti numerici può essere effettuata, oltre che su base consolidata, anche su base aggregata (senza effettuare le operazioni di consolidamento), maggiorando del 20% i limiti numerici relativi agli attivi degli Stati patrimoniali e ai ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Tuttavia, per effetto del rinvio operato da tale ultima disposizione ai limiti indicati nel precedente comma 1, in caso di verifica effettuata su base aggregata:

- il limite relativo agli attivi degli Stati patrimoniali è portato a 30.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 24.000.000 di euro);

- il limite relativo ai ricavi delle vendite e delle prestazioni è portato a 60.000.000 di euro (ove in precedenza il limite era 48.000.000 di euro).

Entrata in vigore

Il DLgs. [125/2024](#) (che entrerà in vigore il 25.9.2024) non contiene, con riferimento all'incremento in esame, una specifica norma di decorrenza.

Un'indicazione in tal senso può, comunque, essere ricavata dall'art. 2 della direttiva 2023/2775/UE, in base alla quale gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla stessa direttiva per gli esercizi finanziari che hanno inizio l'1.1.2024 o in data successiva.

art. 16 DLgs. 6.9.2024 n. 125

Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2024 - "Aumentate le soglie per bilancio abbreviato e micro" - DeRosa - Latorraca

Guide Eutekne - Contabilità e bilancio - "Bilancio abbreviato" -

Latorraca S. Guide Eutekne - Contabilità e bilancio - "Micro imprese" -

Latorraca S. Guide Eutekne - Contabilità e bilancio - "Bilancio

consolidato" - De Rosa S.

BILANCIO D'ESERCIZIO

[Dichiarazione non finanziaria - Recepimento della direttiva \(UE\) 2022/2464 - Società interessate alla redazione del rendiconto di sostenibilità - Obblighi del revisore della sostenibilità](#)

Il DLgs. [125/2024](#), di recepimento della direttiva UE [2022/2464](#), cosiddetta *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*, definisce, tra l'altro, l'informativa sulla sostenibilità da riportare nella Relazione sulla gestione.

Soggetti obbligati e tempistiche di applicazione

L'applicazione della nuova norma è prevista in momenti diversi a seconda della dimensione delle imprese interessate, riguardando:

- dall'1.1.2024, le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi e che sono enti di interesse pubblico (ossia i soggetti già tenuti all'obbligo di pubblicare la dichiarazione non finanziaria ai sensi del regime previgente);

- dall'1.1.2025, le grandi imprese e le società madri di grandi gruppi diverse da quelle già obbligate e sopra riportate (che superano due dei seguenti limiti: totale dello Stato patrimoniale 25 milioni di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni 50 milioni di euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio 250);

- dall'1.1.2026 (con la possibilità di rimandare al 2028), le piccole e medie imprese con strumenti

finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (che rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: totale dello Stato patrimoniale superiore a 450.000 euro e inferiore a 25.000.000 di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 900.000 euro e inferiori a 50.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio non inferiore a 11 e non superiore a 250);

- dall'1.1.2028, le imprese di Paesi terzi.

Revisore della sostenibilità

Una parte cospicua del decreto è dedicata al c.d. "revisore della sostenibilità" che può essere lo stesso incaricato della revisione del bilancio o, alternativamente, un revisore diverso.

Ai fini dell'abilitazione allo svolgimento di incarichi finalizzati al rilascio di un'attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità:

- è necessario sottoporsi a un tirocinio di almeno 8 mesi, collaborando allo svolgimento di incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità o ad altri servizi relativi alla sostenibilità;

- l'esame di abilitazione del revisore legale ha per oggetto anche materie in tema di sostenibilità. Inoltre, i revisori abilitati dovranno acquisire ogni anno almeno 25 crediti formativi, di cui almeno 10 caratterizzanti la revisione legale dei conti e almeno 10 caratterizzanti la sostenibilità.

Le disposizioni transitorie del decreto prevedono, peraltro, che gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti entro la data del 1° gennaio 2026 siano considerati abilitati e possano rilasciare le attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità (senza obbligo di tirocinio e di esame), purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità e producano apposita domanda di abilitazione.

Direttiva (UE) 14.12.2022 n. 2464

DLgs. 6.9.2024 n. 125

Il Quotidiano del Commercialista del 11.9.2024 - "La nuova informativa sulla sostenibilità diventa obbligo di legge" - De Rosa - Devalle

Il Sole - 24 Ore del 11.9.2024, p. 25 - "Il report di sostenibilità punta sulla doppia materialità" - Rocca

Il Quotidiano del Commercialista del 25.7.2024 - "Nella transizione verso la sostenibilità importanti i consulenti esterni alle imprese" - De Rosa

Il Sole - 24 Ore del 31.8.2024, p. 25 - "Nei bilanci di sostenibilità ridotte le sanzioni per l'attività di revisione" - Rocca

Il Quotidiano del Commercialista del 31.8.2024 - "Recepita la direttiva CSRD" - Redazione

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Consolidato - Nazionale - Crediti IVA trimestrali - Cessione delle eccedenze in sede di consolidato fiscale - Condizioni \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 180\)](#)

Con la risposta a interpello n. [180/2024](#), l'Agenzia delle Entrate ha negato a una società che partecipa a un consolidato fiscale ex [art. 117](#) del TUIR la possibilità di trasferire alla consolidante tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, essendo trasferibili solo quelli chiesti a rimborso e rimanendo esclusi quelli chiesti in compensazione.

Trasferimento di crediti al consolidato fiscale

Ai sensi dell'art. 7 co. 1 lett. b) del DM 1.3.2018, ciascun soggetto aderente alla tassazione di gruppo può cedere, ai fini della compensazione con l'IRES della *fiscal unit*, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97.

In costanza di consolidato fiscale ex [art. 117](#) del TUIR, dunque, le società partecipanti possono trasferire alla consolidante crediti d'imposta per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato, e comunque in misura tale da non eccedere il limite di 2.000.000,00 di euro ex [art. 34](#) della L. 388/2000.

Trasferimento del credito IVA

Con riferimento ai crediti IVA emergenti dalle liquidazioni trimestrali, l'[art. 12-sexies](#) del DL 34/2019 convertito ha introdotto la possibilità per i soggetti passivi IVA, purché in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso infrannuale ex [art. 38-bis](#) co. 2 del DPR 633/72, di cedere i crediti IVA infrannuali chiesti a rimborso.

L'Agenzia delle Entrate osserva che secondo tale norma sono liberamente cedibili ai terzi non tutti i crediti IVA esposti nel modello TR, ma solo quelli chiesti a rimborso, essendo invece esclusa la cessione dei crediti chiesti in compensazione.

Inoltre, le disposizioni sul regime del consolidato fiscale ammettono il trasferimento dei crediti d'imposta, ai fini della loro compensazione, che risultano dalla dichiarazione annuale delle società partecipanti a detto istituto.

Ne consegue che i crediti trasferibili non sono quelli chiesti a rimborso (come nel caso analizzato dalla risposta a interpello); si considera a tal fine irrilevante che sia ammessa la cessione dei crediti trimestrali IVA chiesti a rimborso.

Resta ferma, comunque, la possibilità di trasferire al consolidato, ai fini della compensazione con l'IRES dovuta, l'eccedenza a credito IVA emergente dalla dichiarazione annuale.

art. 12 quinquies co. 3 DL 30.4.2019 n. 34

art. 12 sexies DL 30.4.2019 n. 34

art. 121 DPR 22.12.1986 n. 917

art. 7 DM 1.3.2018 Ministero dell'Economia e delle finanze

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.9.2024 n. 180

Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2024 - "Cedibile al consolidato solo il credito IVA trimestrale chiesto a rimborso" - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 13.9.2024, p. 36 - "Credito Iva al consolidato fiscale solo per quanto chiesto a rimborso" -

Abagnale A. - Santacroce B.

Italia Oggi del 13.9.2024, p. 25 - "Credito Iva trimestrale, compensazione rigida" - Ricca F.

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Consolidato nazionale - Effetti della tassazione consolidata" - Sanna S.

DIRITTO TRIBUTARIO IN GENERALE

Semplificazioni - Adempimento collaborativo - Procedura del ravvedimento operoso - Novità del DM 31.7.2024 n. 126

Il DM 31.7.2024 n. [126](#), pubblicato sulla G.U. 10.9.2024 n. 212, disciplina la procedura di ravvedimento guidato di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 472/97 nell'ambito dell'adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 - 7 del DLgs. 128/201.

Il decreto attua l'[art. 6](#) co. 2 ultimo periodo del DLgs. 128/2015 (come modificato dal DLgs. [221/2023](#)).

Beneficiari

Il regime di adempimento collaborativo è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o diricavi non inferiore a:

- 750 milioni di euro a decorrere dal 2024;
- 500 milioni di euro a decorrere dal 2026;
- 100 milioni di euro a decorrere dal 2028 ([art. 7](#) co. 1-bis del DLgs).

128/2015). La procedura descritta nel DM può essere utilizzata dai soggetti che:

- spontaneamente intendono regolarizzare la propria posizione in ipotesi di omissioni o irregolarità commesse nell'applicazione delle previsioni tributarie, che incidono sulla determinazione o sul pagamento dei tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate;
- intendono aderire alle indicazioni della stessa Agenzia derivanti dalle interlocuzioni "tipiche" del regime di adempimento collaborativo.

Avvio della procedura

I contribuenti devono presentare, entro nove mesi antecedenti la decadenza dei termini di accertamento, una comunicazione contenente tutti gli elementi necessari affinché l'Ufficio sia in grado di esaminare la fattispecie concreta. I termini di accertamento, a questi fini, devono intendersi ridotti di due anni (o di un ulteriore anno in caso di apposizione del visto pesante), così come previsto dalle disposizioni premiali del regime di adempimento collaborativo.

La comunicazione, redatta in carta libera, è sottoscritta (con firma autografa o con firma digitale a seconda dei casi) e presentata all'Ufficio competente, mediante:

- consegna a mano;
- spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento;
- per via telematica attraverso l'impiego della PEC.

Contraddittorio

L'ufficio entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione notifica al contribuente uno schema di ricalcolo per le osservazioni eventuali di quest'ultimo da fornire in un termine non inferiore a 60 giorni. Se il contribuente procede immediatamente al versamento sulla base dello schema di ricalcolo (prima del decorso del termine per le osservazioni), la procedura si chiude.

Lo schema deve recare l'indicazione di imposte, sanzioni e interessi.

Adempimenti di chiusura della procedura

Una volta chiusa la procedura con il versamento degli importi dovuti in base all'atto di ricalcolo ovvero nelle ipotesi di schema di ricalcolo, il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione integrativa, ove ne ricorrano i presupposti.

Le disposizioni finali del decreto stabiliscono che il versamento con il quale si chiude la procedura non preclude attività di controllo e accertamento sui periodi di imposta oggetto della comunicazione da parte del contribuente, ancorché l'Agenzia delle Entrate non possa reiterare i controlli già effettuati in seno alla procedura di ravvedimento, a eccezione dei casi in cui emergono mutamenti delle circostanze di fatto o di diritto rilevanti ai fini della valutazione effettuata.

art. 13 DLgs. 18.12.1997 n. 472

art. 3 DLgs. 5.8.2015 n. 128

DM 31.7.2024 Ministero dell'Economia e delle finanze n. 126

Il Quotidiano del Commercialista del 11.9.2024 - "Disciplinato il ravvedimento operoso nella cooperative compliance" - Miele - Reitano

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ravvedimento operoso" - Cissello A.

Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Adempimento collaborativo"

Valente G.

Agevolazioni

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le aree svantaggiate - Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno - Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta effettuazione degli investimenti - Novità del DL 113/2024 (c.d. DL "Omnibus") - Approvazione del modello (prov. Agenzia delle

Entrate 9.9.2024 n. 350036)

Con il provv. 9.9.2024 n. [350036](#), l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di comunicazione integrativa introdotta dall'[art. 1](#) del DL 113/2024, da presentare, a pena di decadenza, per il credito d'imposta per investimenti nella ZES Unica del Mezzogiorno ex [art. 16](#) del DL 124/2023.

Nuova comunicazione integrativa

I soggetti che hanno presentato la comunicazione "ordinaria" dal 12.6.2024 al 12.7.2024 per l'accesso al beneficio ex [art. 5](#) co. 1 del Decreto 17.5.2024 devono presentare all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15.11.2024, degli investimenti indicati nella comunicazione presentata.

Tale previsione si applica anche qualora la comunicazione inviata ai sensi del citato art. 5 co. 1 del Decreto rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della stessa.

Contenuto della comunicazione integrativa

La comunicazione integrativa, pena lo scarto, reca l'indicazione:

- dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati;
- delle relative fatture elettroniche;
- degli estremi della certificazione relativa all'effettivo sostenimento delle spese prevista dall'art. 7 co. 14 del Decreto 17.5.2024.

La comunicazione integrativa indica comunque un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria.

Nello specifico, il modello di comunicazione integrativa approvato è composto da:

- frontespizio;
- quadro A, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
- quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
- quadro C, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
- quadro D, relativo alle altre agevolazioni concesse o richieste inclusi gli aiuti *de minimis*;
- quadro E, contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione.

Le istruzioni per la compilazione del modello precisano che la comunicazione integrativa può avere a oggetto uno o più progetti d'investimento iniziale. Se la comunicazione integrativa si riferisce a più progetti d'investimento, per ogni progetto va compilato un distinto modulo del quadro A.

Rispetto ai dati indicati nella comunicazione originaria, nella comunicazione integrativa non è consentito:

- aumentare l'importo dell'investimento complessivo e del relativo credito d'imposta;
- modificare la dimensione impresa (frontespizio);
- aumentare il numero progetti (quadro A);
- aumentare il numero strutture produttive (quadro B);
- modificare la tipologia progetto per i progetti realizzati (quadro A);
- modificare l'ubicazione delle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
- modificare i codici ATECO delle attività svolte nelle strutture produttive per gli investimenti realizzati (quadro B);
- aumentare gli importi indicati nella colonna 1 dei righi da B11 a B14 e nelle colonne 1 e 5 del rigo B19 (quadro B).

Modalità e termini di presentazione della comunicazione integrativa

La comunicazione integrativa deve essere presentata:

- dal 18.11.2024 al 2.12.2024;

- direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'[art. 3](#) co. 2-bis e 3 del DPR 322/98;
- esclusivamente in via telematica, utilizzando il software "ZES UNICA INTEGRATIVA" disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

A seguito della presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro cinque giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza e nei quattro giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi a tale termine.

Nel medesimo periodo è inoltre possibile:

- inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
- annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

Irrelevanza delle comunicazioni integrative derivanti dal precedente provvedimento

Modificando il provv. Agenzia delle Entrate 11.6.2024 n. [262747](#), vengono soppresse, tra l'altro, le disposizioni sulle comunicazioni integrative previste al § 5, che non possono quindi più essere presentate.

Viene inoltre disposto che non si tiene conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.

Ammontare massimo del credito d'imposta

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla nuova comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate entro il 12.12.2024, ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, con il codice tributo "7034" (ris. Agenzia delle Entrate 22.7.2024 n. [39](#));
- presentando il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che definisce la percentuale di credito effettivamente spettante, e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

art. 1 DL 9.8.2024 n. 113

art. 16 DL 19.9.2023 n. 124

Provvedimento Agenzia Entrate 9.9.2024 n. 350036

Il Quotidiano del Commercialista del 10.9.2024 - "Pronto il modello di comunicazione integrativa per il bonusZES unica Mezzogiorno" - Alberti

Il Sole - 24 Ore del 10.9.2024, p. 27 - "Zes, va confermato l'investimento" -

C.Fo. Italia Oggi del 10.9.2024, p. 23 - "Zes unica, progetti da integrare" -

Pagamici

Il Quotidiano del Commercialista del 13.8.2024 - "Nuova comunicazione integrativa per fruire del

bonus ZESunica Mezzogiorno" - Alberti

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti ZES unica Mezzogiorno" - Alberti P.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali - Credito d'imposta transizione 5.0 - Comunicazioni di completamento del progetto di innovazione - Modalità e termini di presentazione al GSE (DM 11.9.2024)

Con il [DM 11.9.2024](#) sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione di cui all'art. 12 co. 6 del DM 24.7.2024.

Comunicazioni per l'accesso al credito d'imposta transizione 5.0

La procedura per la richiesta del credito d'imposta per investimenti transizione 5.0 prevede, in sostanza, tre fasi:

- comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d'imposta;
- comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati;
- comunicazione di completamento.

Il [DM 6.8.2024](#) ha dato il via alla presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta Transizione 5.0 e delle comunicazioni di conferma relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, di cui all'art. 12 co. 1 e 4 del DM 24.7.2024.

Il medesimo DM aveva inoltre previsto che i termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione sarebbero invece stati individuati con successivo provvedimento. Il [DM 11.9.2024](#) ha dato quindi attuazione a tale disposizione.

Completamento del progetto di innovazione

Ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DM 24.7.2024, il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone, e in particolare:

- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia a oggetto beni materiali e immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla L. [232/2016](#), alla data di effettuazione degli investimenti secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'[art. 109](#) del TUIR;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia a oggetto beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, alla data di fine lavori dei medesimi beni;
- nel caso in cui l'ultimo investimento abbia a oggetto attività di formazione finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, alla data di sostenimento dell'esame finale.

Comunicazioni di completamento

A seguito del completamento del progetto di innovazione secondo quanto sopra esposto, e in ogni caso entro il 28.2.2026, l'impresa deve trasmettere apposita comunicazione di completamento contenente le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione completato, ivi inclusa la data di effettivo completamento, l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati e l'importo del relativo credito d'imposta, nonché l'attestazione del rispetto degli obblighi PNRR.

La comunicazione di completamento è corredata, tra l'altro:

- dalla certificazione "tecnica" ex post, relativa all'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
- dagli attestati comprovanti il possesso della perizia tecnica asseverata nonché della certificazione contabile.

Modalità e termini di presentazione delle comunicazioni di completamento

Le comunicazioni di completamento possono essere presentate:

- dalle ore 12:00 del 12.9.2024;
- esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell'apposita sezione "Transizione 5.0" del sito internet del GSE (www.gse.it), accessibile tramite SPID;
- utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili.

Credito d'imposta utilizzabile

Entro 10 giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimodi costi ammissibili, comunica all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, che non può in ogni caso eccedere l'importo del credito d'imposta prenotato.

Decorsi 10 giorni da tale comunicazione il credito d'imposta sarà utilizzabile.

Modalità di utilizzo dell'agevolazione

Il credito d'imposta transizione 5.0 è utilizzabile:

- esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, decorsi 5 giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari e del credito spettante. Ai sensi dell'art. 13 del DM 24.7.2024, il credito è utilizzabile decorsi 10 giorni dalla comunicazione da parte del GSE all'impresa dell'importo del credito utilizzabile in compensazione;
- in una o più quote entro il 31.12.2025; l'ammontare non ancora utilizzato a tale data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

art. 12 co. 6 DM 24.7.2024 Ministero delle Imprese e del made in Italy
DM 11.9.2024 Ministero delle Imprese e del made in Italy

Il Quotidiano del Commercialista del 12.9.2024 - "Da oggi le comunicazioni di completamento per il bonus transizione 5.0" - Alberti

Scheda n. 1275.05 in Agg. 8-9/2024 - "Credito d'imposta transizione 5.0 (DM 24.7.2024)" -

Alberti Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Bonus investimenti transizione 5.0" - Alberti P.

Lavoro**PREVIDENZA**

[Pensioni pagate all'estero - Procedure di accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati - Anno 2024/2025 \(messaggio INPS 11.9.2024 n. 3006\)](#)

Con il messaggio 11.9.2024 n. [3006](#), l'INPS ha reso noto che dal 20.9.2024 Citibank N.A. curerà la spedizione delle richieste di attestazione dell'esistenza in vita nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e Oceania.

Tale operazione rientra nella seconda fase della complessiva campagna di accertamento globale 2024/2025, che segue quella che ha interessato i pensionati residenti nelle Americhe, in Asia, in Estremo Oriente, nei Paesi scandinavi, negli Stati dell'Est Europa e Paesi limitrofi (cfr. messaggio INPS n. [4071/2023](#)).

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha altresì reso noto che per razionalizzare lo svolgimento dell'attività di verifica in un'ottica di semplificazione amministrativa, sono stati esclusi dall'accertamento alcuni gruppi di pensionati che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni (ad es., quelle tedesche, svizzere, olandesi, australiane, ecc.) con le quali l'INPS ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni.

Mapa degli adempimenti

Con il messaggio [3006/2024](#), l'INPS ha poi reso noto che le richieste di attestazione dovranno essere restituite alla medesima Citibank entro il 18.1.2025.

In caso di inadempimento da parte del pensionato, il pagamento della rata di febbraio 2025, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell'attestazione di esistenza in vita entro il 19.2.2025, il pagamento delle pensioni sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2025.

Aspetti procedurali

Sotto il profilo operativo, Citibank avvierà la verifica spedendo ai pensionati interessati la lettera esplicativa e il modulo di attestazione dell'esistenza in vita.

In particolare, nella lettera esplicativa saranno indicate:

- la data di restituzione del modulo;
- le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;
- la richiesta di documentazione di supporto (la fotocopia di un valido documento di identità del pensionato con foto);
- le indicazioni per contattare il Servizio Citibank N.A. di assistenza ai pensionati. Inoltre, si precisa che la modulistica sarà:
 - redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese;
 - personalizzata per ciascun pensionato.

Pertanto, gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank e non potranno essere utilizzati moduli "in bianco". Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato.

Modalità di trasmissione

Il pensionato potrà adempiere sia in modalità cartacea sia *on line*.

Per quanto riguarda la modalità cartacea, l'INPS precisa che i pensionati dovranno fare pervenire il modulo di attestazione dell'esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.

Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank, controfirmato da un "testimone accettabile", intendendo per tale un rappresentante di un'Ambasciata o Consolato italiano o un'Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell'attestazione di esistenza in vita.

Per quanto riguarda invece la modalità *via web*, si rende noto che per i pensionati residenti in Australia, in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, a partire dalla verifica dell'esistenza in vita riferita all'anno 2015, l'INPS ha fornito a Citibank una lista di operatori dei Patronati che, in base alla normativa locale, hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei "testimoni accettabili".

Tali soggetti sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla Banca al fine di attestare essi stessi, con modalità telematiche, l'esistenza in vita dei pensionati.

La medesima funzionalità di attestazione dell'esistenza in vita dei pensionati in forma telematica è stata resadisponibile anche ai funzionari delle Rappresentanze diplomatiche indicati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Messaggio INPS 11.9.2024 n. 3006

Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2024 - "Accertamento dell'esistenza in vita dei pensionati all'estero di nuovo al via" - Mamone

Guide Eutekne - Previdenza - "Pensioni" - Secci N.

MONITORAGGIO FISCALE

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative a criptovalute - Imposta sulle criptoattività - Alternatività (risposta interpello Agenzia delle Entrate 12.9.2024 n. 181)

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello 12.9.2024 n. [181](#), ha chiarito che il soggetto che detiene cripto-attività presso un "prestatore di servizi di portafoglio digitale" italiano, iscritto nel Registro Operatori Valute Virtuali, istituito presso l'Organismo Agenti e mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA), se il gestore ha applicato l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto-attività.

La risposta esamina, riprendendo i chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 27.10.2023 n. [30](#), i rapporti tra:

- l'imposta di bollo applicabile alle comunicazioni relative alle cripto-valute prevista dall'art. [13](#) co. 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 (come modificato dall'[art. 1](#) co. 144 e ss. della L. 197/2022);
- l'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) di cui all'art. 1 co. [144](#) e ss della L. [197/2022](#).

Caso di specie

Il caso di specie riguarda un soggetto che detiene *bitcoin* presso una società di diritto italiano, iscritta nel Registro tenuto dall'OAM.

L'istante chiarisce di aver corrisposto l'imposta di bollo, di cui all'art. [13](#) co. 2-ter della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72, addebitatagli dalla società che gestisce il portafoglio digitale e chiede se, avendo pagato il bollo suddetto, sia tenuto a corrispondere l'IVCA.

Quadro RW

Con riferimento al monitoraggio fiscale, l'Agenzia delle Entrate conferma che le cripto-attività (non solo le cripto-valute) devono essere indicate nel quadro RW indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione delle stesse e prescindendo dalla circostanza che le stesse siano detenute all'estero o in Italia (in questo senso, si veda anche la circ. 30/2023). Pertanto, nel caso di specie si conferma l'obbligo di compilazione di tale quadro.

Resta comunque fermo che le cripto-attività possono rientrare nelle previsioni di esonero dal monitoraggio fiscale ex art. 4 co. 3 del DL 167/90, il quale stabilisce che gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

Imposta di bollo

L'Agenzia delle Entrate ricorda che l'art. [13](#) co. 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al DPR 642/72 prevede l'applicazione dell'imposta di bollo del 2 per mille annuo (anche) per le comunicazioni periodiche relative alle cripto-attività, precisando (nota 3-ter) che:

- tale comunicazione si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione;
- l'imposta di bollo è comunque dovuta una volta l'anno o alla chiusura del rapporto;
- se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.

L'imposta, in breve, si applica alle cripto-attività con lo stesso meccanismo applicato per il bollo sulle comunicazioni inerenti ai prodotti finanziari: anche l'imposta di bollo sulle cripto-attività prescinde dal materiale invio della comunicazione o dall'esistenza di un obbligo di inviarla, ma si applica comunque su una comunicazione l'anno "anche nel caso in cui l'ente gestore non sia tenuto in relazione alle cripto-attività detenute dalla clientela alla redazione e all'invio di comunicazioni" (cfr. la circ. Agenzia delle Entrate n. [30/2023](#)).

In caso di assenza dell'obbligo di comunicazione, l'imposta di bollo sulle cripto-attività viene,

quindi, applicata al 31 dicembre di ciascun anno (e, comunque, al termine del rapporto).

Per quanto concerne i soggetti obbligati, come ricordato nella circ. [30/2023](#):

- in virtù del rinvio all'art. [13](#) co. 2-ter della Tariffa allegata al DPR 642/72, sono tenuti all'applicazione dell'imposta tutti i soggetti che esercitano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato l'attività bancaria, finanziaria o assicurativa;

- nonché i prestatori di servizi di cui all'[art. 3](#) co. 5 lett. i) e i-bis) del DLgs. 231/2007 che rientrano nella categoria di "altri operatori non finanziari" ai fini della disciplina antiriciclaggio e che sono tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale ex [art. 1](#) co. 1 del DL 167/1990 (ma non versano l'acconto).

IVCA

Avendo corrisposto l'imposta di bollo sulle comunicazioni - conclude l'Agenzia - l'istante non è tenuto a corrispondere anche l'imposta sulle cripto-attività.

Infatti, come ricordato dall'Amministrazione finanziaria, l'[art. 1](#) co. 146 della L. 197/2022 (nel modificare il comma 18 dell'[art. 19](#) del DL 201/2011) ha specificato che a "*decorrere dal 2023, in luogo dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della parte prima della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, si applica un'imposta sul valore delle cripto-attività detenute da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza tenere conto di quanto previsto dal co. 18-bis del presente articolo*".

In breve, tra le due imposte sussiste una sorta di alternatività per cui, come già chiarito anche dalla circ. [30/2023](#), l'imposta sul valore delle cripto-attività (IVCA) di cui all'[art. 19](#) comma 18 del DL 201/2011 deve essere applicata da "tutti i soggetti residenti che detengono cripto-attività sulle quali non è stata pagata l'imposta di bollo". Dal 1° gennaio 2023, l'IVCA "è dovuta in tutti i casi in cui l'imposta di bollo non è applicata dall'intermediario, ovvero nel caso in cui, ad esempio, le cripto-attività siano detenute presso intermediari non residenti o archiviate su chiavi USB, personal computer e smartphone".

Valori in moneta tradizionale

Viene precisato che non è dovuta l'imposta di bollo sui prodotti finanziari in relazione alle somme in valuta tradizionale temporaneamente presenti nel rendiconto rilasciato dalla società che gestisce il portafoglio, in quanto "l'importo non rappresenta un prodotto finanziario" ai sensi dell'art. [13](#) della Tariffa, allegata al DPR 642/72.

art. 1 co. 146 L. 29.12.2022 n. 197

art. 19 DL 6.12.2011 n. 201

Tariffa Parte I art. 13 DPR 26.10.1972 n. 642

Risposta interpello Agenzia Entrate 12.9.2024 n.

181

Il Quotidiano del Commercialista del 13.9.2024 - "Il bollo sulle comunicazioni delle cripto-attività escludel'IVCA" - Mauro - Sanna

Il Sole - 24 Ore del 13.9.2024, p. 33 - "Bollo 2 per mille sui bitcoin presso operatore" - Folli M. - Piazza

M. Italia Oggi del 13.9.2024, p. 23 - "Niente bollo dall'intermediario? Scatta imposta al 2 per mille" -

Rizzi M. Scheda n. 911.15 in Agg. 8-9/2024 - "Quadro RW e monitoraggio fiscale" - Sanna

Scheda n. 1404.01 in Agg. 11/2023 - "Regime fiscale, monitoraggio e regolarizzazione delle cripto-attività" - Odetto - Sanna

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Cripto-attività" - Sanna S.

AGEVOLAZIONI

DM MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY 19.1.2024 N. 43

AGEVOLAZIONI

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - FINANZIAMENTI AGEVOLATI - Misure di sostegno alla

capitalizzazione delle PMI che intendono realizzare un programma di investimento

In attuazione di quanto disposto dall'art. 21 co. 3 del DL 30.4.2019 n. 34 conv. L. 28.6.2019 n. 58, con il presente DM sono state emanate le disposizioni riguardanti l'incentivazione dei processi di capitalizzazione delle PMI tramite l'incremento dell'ammontare del contributo a fronte di investimenti previsti dal DM 22.4.2022, relativo alla c.d. "Nuova Sabatini" di cui all'art. 2 del DL 21.6.2013 n. 69 conv. L. 9.8.2013 n. 98.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le PMI che, alla data di presentazione della domanda:

- sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del DM 22.4.2022;
- sono costituite in forma di società di capitali;
- non annoverano tra gli amministratori o soci persone condannate con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per il reato di cui all'art. 2632 c.c.

Sono escluse le PMI nei cui confronti sia stata verificata l'esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia di cui al DLgs. 159/2011.

Caratteristiche dell'aumento di capitale

Entro la data di presentazione della domanda, la PMI deve aver deliberato un aumento di capitale sociale in misura non inferiore al 30% dell'importo del finanziamento.

L'aumento di capitale sociale deve essere:

- effettuato nella forma di conferimento in denaro e deve risultare dalla delibera come "versamento in conto aumento capitale";
- sottoscritto dalla PMI entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo per la capitalizzazione.

Versamento dell'aumento di capitale

Entro i 30 giorni successivi alla concessione del contributo, la PMI è tenuta a versare almeno il 25% dell'aumento di capitale, oltre l'intero valore del sovrapprezzo delle azioni, se previsto.

Se l'aumento di capitale è effettuato dall'unico socio o da una società a responsabilità limitata semplificata, l'aumento di capitale deve risultare interamente versato.

Il versamento della quota di aumento di capitale non versata entro il termine suddetto deve risultare effettuato dalla PMI entro la data di presentazione delle singole richieste di erogazione del contributo di cui al DM 22.4.2022.

Misura del contributo per la capitalizzazione

A fronte dell'aumento di capitale, il contributo di cui all'art. 11 del DM 22.4.2022 è incrementato:

- al 5%, per le micro e piccole imprese;
- al 3,575%, per le medie imprese.

Presentazione della domanda di contributo

La PMI che abbia deliberato l'aumento di capitale deve presentare la domanda di contributo secondo i modelli che saranno definiti dal Ministero delle Imprese e del made in Italy, entro l'1.7.2024, con apposito provvedimento.

Erogazione del contributo

L'erogazione delle quote di contributo nella misura incrementata:

- è effettuata secondo le stesse modalità previste dal DM 22.4.2022;
- è subordinata all'avvenuto versamento delle quote dell'aumento di capitale secondo quanto previsto dal provvedimento del Ministero delle Imprese e del made in Italy, da emanarsi entro l'1.7.2024, e dal provvedimento di concessione del contributo.

Monitoraggio e controlli

In ogni fase del procedimento, il Ministero delle Imprese e del made in Italy può effettuare o disporre appositi controlli, sia documentali che tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica

della corretta fruizione delle agevolazioni secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal presente decreto.

Le PMI beneficiarie devono conservare la documentazione contabile relativa al programma di investimento sostenuto con il contributo assegnato per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia e comunque fino a 10 anni, anche al fine di consentire lo svolgimento delle attività di controllo e le ispezioni in loco.

Revoca del contributo

Nei casi previsti dall'art. 11 del presente DM, il contributo è revocato, in tutto o in parte. Si tratta, in particolare, dei seguenti casi:

- venga accertata l'assenza dei requisiti di ammissibilità previsti;
- venga accertato che la PMI beneficiaria, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- l'aumento di capitale sociale non sia stato sottoscritto e versato secondo le modalità e nei termini previsti;
- i beni oggetto del programma di investimento non posseggano i requisiti previsti o venga accertata la non conformità del programma realizzato;
- il programma di investimento non sia stato concluso nei termini previsti;
- i beni oggetto del programma di investimento siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma, anche a seguito di liquidazione volontaria o di procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- emerga che la PMI beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili;
- emerga che l'aumento di capitale sociale sia stato rimborsato, a qualsiasi titolo, ai soci nei tre anni successivi alla data di ultimazione dell'investimento;
- la PMI beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli e delle ispezioni;
- la PMI beneficiaria sia stata oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento del programma.